# PROCEDURE ELETTORALI

1. **Consiglio Regionale CANDIDATURE**

Tutti coloro che intendono concorrere alla carica di componente del Consiglio Regionale in rappresentanza degli Atleti, dei Tecnici sportivi, delle Discipline Sportive Paralimpiche/Discipline Sportive Associate Paralimpiche, devono proporre la propria formale candidatura e devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, commi 4 e 5 dello Statuto del CIP e dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 - requisiti di eleggibilità e nomina - del Regolamento delle Strutture territoriali CIP.

\*\*\*\*\*\*

Le candidature devono essere sottoscritte dall’interessato con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (\*) e devono riportare la dichiarazione con la quale si attesta il possesso dei requisiti sopra previsti. Tutti i candidati devono far pervenire la propria candidatura presso il Comitato Regionale / Delegazione Regionale/Delegazione della Provincia di Bolzano/ Comitato Provinciale di Trento prescelto, a mezzo pec (da pec a pec) o con raccomandata a.r. o a mano con ricevuta di consegna ENTRO E NON OLTRE i seguenti TERMINI PERENTORI:

* le ore 15.00 del giorno **14 marzo 2025**

(può essere utilizzato il modello di candidatura pubblicato sul sito [www.comitatoparalimpico.it](http://www.comitatoparalimpico.it/) unitamente al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. Per gli indirizzi si può consultare l’elenco allegato)

La segreteria del Comitato Regionale/ Delegazione Regionale/Delegazione della Provincia di Bolzano/ Comitato Provinciale di Trento, verifica l’ammissione e la regolarità delle candidature, ne redige l’elenco in accordo con l’Ufficio Centrale Elettorale e ne assicura la immediata e più ampia pubblicità attraverso l’affissione dell’elenco definitivo dei candidati ammessi presso la sede del Comitato, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato, laddove esistente ed attraverso la comunicazione alle FSP/FSNP- DSP/DSAP di riferimento.

Le candidature pervenute oltre i termini o con modalità diverse rispetto a quanto sopra indicato sono irricevibili.

*(\*) ai sensi dell’art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità*

Avverso la reiezione delle candidature può essere proposto ricorso da presentarsi tassativamente entro 3 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato Regionale / Delegazione Regionale/Delegazione della Provincia di Bolzano/ Comitato Provinciale di Trento o se non esistente dal ricevimento della comunicazione di esclusione. I ricorsi devono essere presentati alla Commissione Verifica Poteri, adeguatamente motivati ed eventualmente corredati di idonea documentazione, tramite la PEC del Comitato Regionale (vedere allegato) o con ogni altro mezzo utile idoneo a comprovarne la ricezione, anche via mail all’indirizzo del Comitato Regionale di riferimento. Sul ricorso decide, in prima istanza, la Commissione Verifica Poteri, a maggioranza. Avverso la decisione della CVP può essere presentato ricorso entro il giorno che precede l’Assemblea, direttamente ed in via definitiva, all’Assemblea stessa, che deciderà per appello nominale appena la seduta sarà dichiarata valida e con l’esclusione del voto dei candidati.

Non può essere proposta più di una candidatura

Al fine di favorire l’equilibrio fra i generi ciascun genere laddove possibile, dovrà essere rappresentato, in sede di candidatura e salvo motivata impossibilità, nella misura di almeno il 30%.

# DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI D’ELEGGIBILITA’

Il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto del CIP e dal Regolamento delle Strutture Territoriali deve essere certificato con autodichiarazione resa dai candidati all’atto della presentazione della candidatura.

In caso di dichiarazione mendace, si procederà a termini di legge. In caso di dichiarazione mendace e di successiva, eventuale, assunzione della carica elettiva, si procederà all’automatica decadenza dalla carica, oltreché a termini di legge.

# FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

Scaduti i termini prescritti per la presentazione delle candidature, la Segreteria del Comitato Regionale del CIP provvede a predisporre distinti elenchi contenenti i candidati a rappresentare in Consiglio Regionale:

1. Atleti
2. Tecnici sportivi
3. Discipline Sportive Paralimpiche (DSP)/Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP)

Ogni singolo elenco dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comitato laddove esistente, ed esposto presso le sedi del seggio per tutto il periodo della votazione.

# ASSEMBLEE ELETTIVE

**ATLETI E TECNICI** – Costituiscono assemblea elettiva dei rappresentanti atleti e tecnici dei Consigli Regionali CIP, i consiglieri regionali in quota atleti e tecnici di ciascuna FSP/FSNP-DSP/DSAP. Ove i rappresentanti degli atleti e tecnici sportivi non fossero previsti presso i Consigli Federali Regionali, i Presidenti Nazionali delle FSP/FSNP – DSP/DSAP potranno designare due rappresentanti tra atleti e tecnici, che abbiano capacità di agire e che siano tesserati per le rispettive categorie con società che appartengono all’ambito territoriale, comunicando all’Ufficio Centrale Elettorale i nominativi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle Assemblee.

Qualora i consiglieri atleti e i consiglieri tecnici superino tale numero, questi eleggeranno una rappresentanza di due consiglieri (tra atleti e tecnici).

L’assemblea regionale dei componenti atleti degli organi regionali delle FSP/FSNP – DSP/DSAP procede all’elezione dei due rappresentanti in consiglio regionale CIP con il sistema della preferenza unica e assicurando l’equa rappresentanza di atlete e di atleti laddove possibile in base alle candidature.

L’assemblea regionale dei componenti tecnici sportivi degli organi regionali delle FSP/FSNP – DSP/DSAP procede all’elezione del rappresentante (uno) in consiglio regionale CIP con il sistema della preferenza unica.

Le Assemblee Regionali dei componenti atleti e tecnici sportivi degli organi regionali delle FSP/FSNP – DSP/DSAP per l’elezione dei rispettivi rappresentanti nei Consigli Regionali CIP sono indette dalla Giunta Nazionale per il giorno **26 marzo 2025** e convocate dal Presidente del Comitato Regionale, dal Delegato Regionale Valle d’Aosta, dal Delegato della Provincia di Bolzano, dal Presidente del Comitato Provinciale di Trento, nonché dal Commissario per la Sardegna **entro** **il 14 marzo 2025.**

La convocazione è inviata alle strutture regionali delle FSP/FSNP – DSP/DSAP a mezzo posta elettronica con avviso di recapito, affinché sia comunicata ai Consiglieri Regionali atleti e tecnici sportivi aventi diritto a voto (preventivamente segnalati). Per le Federazioni e le Discipline che non abbiano componenti atleti e tecnici in seno ai Consigli Regionali, la convocazione sarà inviata agli aventi diritto a voto segnalati dalla FSP/FSNP – DSP/DSAP Nazionali, secondo le modalità di cui sopra, e per conoscenza alla FSP/FSNP – DSP/DSAP Nazionali stesse.

**RAPPRESENTANTI DISCIPLINE SPORTIVE PARALIMPICHE (Discipline Sportive Paralimpiche/DSP e Discipline Sportive Associate Paralimpiche/DSAP)**

I due membri in rappresentanza delle Discipline Sportive Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, *di cui almeno uno in rappresentanza delle Discipline Sportive Paralimpiche*, da individuare in base a quanto indicato dai candidati al momento della candidatura, sono eletti con il sistema della preferenza unica dall’Assemblea composta da tutti i Presidenti Regionali delle Discipline stesse o dai Delegati F.F. di Presidente, solo se nominati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

L’assemblea è indetta dalla Giunta Nazionale del CIP per il giorno **27 marzo 2025** e convocata dal Presidente del Comitato Regionale **entro il 14 marzo 2025.**

La convocazione è inviata ai Presidenti Regionali o ai Delegati facenti funzione di Presidente, presso le sedi delle rispettive DSP-DSAP presenti sul territorio e per conoscenza alle rispettive sedi nazionali, a mezzo posta elettronica con avviso di recapito.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Gli elenchi dell’elettorato attivo di ciascuna Assemblea Regionale per l’elezione dei rappresentanti degli Atleti, dei Tecnici, delle DSP/DSAP saranno redatti dall'Ufficio Elettorale Centrale tenuto conto delle comunicazioni ufficiali fatte pervenire dalle FSP/FSNP-DSP/DSAP e da esso comunicati alle strutture territoriali CIP alla data del 10 marzo 2025 (Atleti e Tecnici) del 11 marzo 2025 (DSP/DSAP) (almeno 15 giorni prima la data dell’Assemblea)

Tali elenchi potranno essere integrati con i nominativi dei Presidenti regionali DSP/DSAP e dei Consiglieri FSP/FSNP regionali Atleti e Tecnici, che saranno eletti successivamente alla data del 10 marzo 2025 (Atleti e Tecnici) del 11 marzo 2025 (DSP/DSAP) e comunque prima dello svolgimento delle Assemblee elettive. Tali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente, a cura delle FSP/FSNP-DSP/DSAP, all'Ufficio Elettorale Centrale per l’aggiornamento degli elenchi.

Nelle Assemblee Regionali per l’elezione dei rappresentanti degli atleti, dei tecnici sportivi, delle DSP/DSAP non sono ammesse deleghe di voto (art. 20, comma 3 Regolamento Strutture Territoriali).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONI DI SCRUTINIO

La Verifica Poteri è affidata ad apposita Commissione (una per ciascuna Assemblea Regionale) che fungerà anche da Commissione di Scrutinio, nominata dal Presidente uscente del Comitato Regionale, entro il **18 marzo 2025**, composta da 3 membri ed eventuali supplenti (2 supplenti), scelti tra i componenti degli organi direttivi regionali uscenti del Cip (Giunte regionali e Consigli regionali) di cui uno con funzioni di presidente, oppure tra persone esperte in materie giuridico sportive.

I membri non possono essere candidati, né aventi diritto a voto.

La Commissione Verifica Poteri, organo permanente, decide a maggioranza in prima istanza avverso la reiezione delle candidature, controlla l’identità dei partecipanti all’assemblea degli aventi diritto a voto e provvede, altresì, alla consegna, all’atto delle votazioni, delle relative schede.

La Commissione di scrutinio ha il compito di espletare le operazioni di scrutinio delle votazioni, al termine delle quali, redatto il relativo verbale, annuncia i risultati al Presidente dell’Assemblea regionale elettiva.

Per la validità delle Assemblee elettive in 1^ convocazione occorre la presenza della maggioranza degli aventi diritto a voto; in 2^ convocazione è necessaria la presenza di 1/3 degli aventi diritto a voto.

Nel caso tali *quorum* non fossero raggiunti, né in I^ né in II^ convocazione, l’Assemblea si riterrà aggiornata al terzo giorno lavorativo successivo, con la presenza di almeno il 20% degli aventi diritto di voto.

# PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA

Il Presidente dell’Assemblea elettiva, nominato dal Presidente Regionale uscente, apre i lavori, comunicando i dati della Commissione Verifica Poteri circa la valida costituzione dell’Assemblea Elettiva:

1. pone in votazione, in definitiva istanza, gli eventuali ricorsi per l’ammissione o la reiezione di proposte di candidature;
2. dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all’O.d.G., che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
3. ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano lo svolgimento dei lavori. Sono considerate norme regolanti le operazioni elettive anche le eventuali disposizioni contenute nell’atto di convocazione;
4. regola l’ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all’O.d.G.. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
5. dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti;
6. dichiara chiusi i lavori, esaurita la votazione delle cariche all’O.d.G.;
7. controlla la rispondente stesura del verbale e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

# SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA

Il Segretario dell’Assemblea è nominato dal Presidente Regionale uscente.

# VOTAZIONI

Le elezioni avvengono con votazioni a scrutinio segreto:

I voti vengono espressi su apposite schede predisposte dal CIP, nelle quali saranno elencati tutti i candidati alle stesse cariche/categorie.

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per ogni scheda.

Le schede sulle quali siano state espresse preferenze in numero superiore a quello stabilito e quelle sulle quali siano stati apposti segni identificativi oltre a quelli consentiti per indicare il voto di preferenza, sono nulle.

Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente della Commissione stessa esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale.

Nel calcolo dei voti espressi non si tiene conto delle schede nulle.

# ELEZIONE A COMPONENTE DEL

# CONSIGLIO REGIONALE

Sono eletti alla carica di componenti del Consiglio Regionale coloro che, nelle rispettive Assemblee, hanno conseguito il maggior numero di voti in relazione ai posti disponibili, salvo quanto stabilito in ordine alla elezione di almeno un componente in rappresentanza delle DSP e per assicurare l’equa rappresentanza di atlete e di atleti, laddove possibile in base alle candidature.

In caso di parità di voti, e fatto salvo quanto sopra, si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto un numero pari di voti.

In caso di ulteriore parità di voti si procederà ad un secondo ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto un numero pari di voti.

Nel caso di ulteriore parità viene eletto il candidato più anziano di età.

I risultati delle singole Assemblee dei Rappresentanti nei Consigli Regionali dovranno essere trasmessi al termine delle Assemblee stesse all’Ufficio Elettorale Centrale, a cura del Comitato Regionale, sottoscritti dal Presidente uscente.

# VERBALE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA

Il verbale dell’Assemblea Elettiva, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea Elettiva, è conservato presso la Segreteria della Struttura Territoriale CIP ed è trasmesso in copia all’Ufficio Organi collegiali del CIP entro 10 giorni dallo svolgimento dell’Assemblea..

Ciascun partecipante avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.

# PROCEDURE ELETTORALI

**2. Giunta Regionale, Presidente Regionale del CIP**

# CANDIDATURE

Tutti coloro che intendono concorrere alla carica di Presidente o di componente di Giunta Regionale del CIP, devono proporre la propria formale candidatura e devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 commi 4 e 5, dello Statuto del CIP e dall’art. 2, comma 1 del Regolamento delle Strutture territoriali CIP, nonché da quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. 43/2017.

Le candidature devono essere sottoscritte dall’interessato con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (\*) e devono riportare la dichiarazione con la quale si attesta il possesso dei requisiti sopra previsti.

Tutti i candidati devono far pervenire la propria candidatura presso il Comitato Regionale / Delegazione Regionale/Delegazione della Provincia di Bolzano/ Comitato Provinciale di Trento prescelto, a mezzo pec (da pec a pec) o con raccomandata a.r. o a mano con ricevuta di consegna ENTRO E NON OLTRE (TERMINI PERENTORI):

* **le ore 15.00 DEL GIORNO 28 MARZO 2025**

(per la candidatura può essere utilizzato il modello pubblicato sul sito [www.comitatoparalimpico.it](http://www.comitatoparalimpico.it/) unitamente al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. Per gli indirizzi si può consultare l’elenco allegato)

*(\*) ai sensi dell’art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità*

La Segreteria del Comitato Regionale / Delegazione Regionale/Delegazione della Provincia di Bolzano/ Comitato Provinciale di Trento verifica l’ammissione e la regolarità delle candidature, ne redige l’elenco in accordo con l’Ufficio Centrale Elettorale e ne assicura la immediata e più ampia pubblicità attraverso l’affissione dell’elenco definitivo dei candidati ammessi presso la sede del seggio, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato, laddove esistente ed attraverso la comunicazione alle FSP/FSNP- DSP/DSAP di riferimento.

Le candidature pervenute oltre i termini e con modalità diverse rispetto a quanto sopra indicato sono

irricevibili.

Non può essere presentata più di una candidatura per ciascun Organo.

Avverso la reiezione delle candidature può essere proposto ricorso da presentarsi tassativamente entro 3 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato Regionale / Delegazione Regionale/Delegazione della Provincia di Bolzano/ Comitato Provinciale di Trento o se non esistente, dal ricevimento della comunicazione di esclusione. I ricorsi devono essere presentati alla Commissione Verifica Poteri, adeguatamente motivati ed eventualmente corredati di idonea documentazione, tramite la PEC del Comitato Regionale / Delegazione Regionale/Delegazione della Provincia di Bolzano/ Comitato Provinciale di Trento o con ogni altro mezzo utile idoneo a comprovarne la ricezione, anche via mail all’indirizzo del Comitato Regionale/ Delegazione Regionale/Delegazione della Provincia di Bolzano/ Comitato Provinciale di Trento di riferimento. Sul ricorso decide, in prima istanza, la Commissione Verifica Poteri, a maggioranza. Avverso la decisione della CVP può essere presentato ricorso entro il giorno che precede il Consiglio Elettivo, direttamente ed in via definitiva, al Consiglio stesso, che deciderà per appello nominale appena la seduta sarà dichiarata valida e con l’esclusione del voto dei candidati.

# DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI D’ELEGGIBILITA’

Il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto del CIP e dal Regolamento delle Strutture Territoriali deve essere certificato con le modalità sopra indicate, all’atto della presentazione della candidatura.

In caso di dichiarazione mendace, oltre all’automatica decadenza dalla carica, si procederà a termini di legge.

# FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

Scaduti i termini prescritti per la presentazione delle candidature, la segreteria del Comitato Regionale/ Delegazione Regionale/Delegazione della Provincia di Bolzano/ Comitato Provinciale di Trento, in accordo con l’Ufficio centrale elettorale, provvede a predisporre distinti elenchi contenenti i candidati alla Presidenza del Comitato Regionale CIP ed i candidati alla Giunta Regionale CIP. Per i candidati alla Giunta Regionale devono essere predisposti elenchi separati per i candidati Rappresentanti delle FSP/FSNP, per i candidati delle DSP/DSAP, per i candidati Atleti e per i candidati Tecnici.

Ogni singolo elenco dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comitato laddove esistente, ed esposto presso i locali del Comitato Regionale per tutto il periodo della votazione.

# CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO

I Consigli Regionali elettivi sono indetti dalla Giunta Nazionale per **il 12 aprile 2025** e convocati dal Presidente uscente del Comitato Regionale **entro il 1° aprile 2025** a mezzo posta elettronica con avviso di recapito.

# Art. 9 comma 1 del Regolamento delle Strutture Territoriali “*I Presidenti o Delegati Regionali delle FSP hanno diritto a due voti in quanto rappresentanti di Enti che svolgono esclusivamente attività paralimpica. I Presidenti o Delegati delle FSNP hanno diritto ad un voto*.”

# Art. 21 comma 1 del Regolamento delle Strutture Territoriali *“I Delegati nominati delle FSP/FSNP nei Consigli Regionali, facenti funzioni di Presidente, possono esercitare il diritto di voto solo se nominati almeno 15 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Regionale elettivo*.” (28 marzo 2025)

# L’elenco dell’elettorato attivo di ciascun Consiglio Regionale per l’elezione del Presidente Regionale e per la Giunta Regionale dovrà essere convalidato tempestivamente dall’Ufficio Centrale Elettorale e comunque entro e non oltre il 28 marzo 2025. Tali elenchi potranno essere aggiornati con i nominativi dei Presidenti Regionali che saranno eletti successivamente e, comunque, prima dello svolgimento del Consiglio Regionale Elettivo.

# Nei Consigli Regionali elettivi, al fine di favorire la massima partecipazione alla fase elettorale, sono autorizzate deleghe di voto.

# È ammessa una sola delega scritta, con firma autografa, autenticata nelle forme di legge (\*), in favore di altro componente del Consiglio stesso.

*(\*) ai sensi dell’art. 46 – Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, allegare fotocopia di un documento di identità*

# COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONI DI SCRUTINIO

La Verifica Poteri è affidata ad apposita Commissione che fungerà anche da Commissione di Scrutinio, è nominata dal Segretario Generale del CIP ed è composta da 3 membri di cui uno con funzione di Presidente. Funge da componente supplente un dipendente o funzionario all’uopo individuato nell’ambito del Comitato Regionale CIP e/o diversa persona individuati dall’Ufficio Centrale Elettorale.

I membri non possono essere candidati né aventi diritto a voto.

La Commissione Verifica Poteri, organo permanente, si riunirà entro **il 7 aprile 2025** per decidere, a maggioranza in prima istanza avverso eventuali ricorsi alla reiezione delle candidature, controlla l’identità dei partecipanti al Consiglio Regionale e degli aventi diritto a voto e provvede, altresì, alla consegna, all’atto delle votazioni, delle relative schede.

La Commissione di scrutinio ha il compito di espletare le operazioni di scrutinio delle votazioni, al termine delle quali, redatto il relativo verbale, annuncia i risultati al Presidente dell’Assemblea regionale elettiva.

Per la validità del Consiglio Regionale elettivo occorre la maggioranza dei voti totali dei membri del Consiglio Regionale.

# PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO

Il Presidente del Consiglio Regionale elettivo, nominato dal Presidente del CIP, apre i lavori comunicando i dati della Commissione Verifica Poteri circa la validità della costituzione del Consiglio Regionale elettivo e pone in votazione, in definitiva istanza, gli eventuali ricorsi sulle candidature.

Altresì:

1. dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all’O.d.G., che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
2. ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano lo svolgimento dei lavori. Sono considerate norme regolanti le operazioni elettive anche le eventuali disposizioni contenute nell’atto di convocazione;
3. regola l’ordine e la durata degli interventi, con obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all’O.d.G.. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
4. dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti;
5. dichiara chiusi i lavori, esaurita la votazione delle cariche all’O.d.G.;
6. controlla la rispondente stesura del verbale e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

# SEGRETARIO DEL CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO

Il Segretario del Consiglio Regionale Elettivo è individuato dal Presidente Regionale uscente

# VOTAZIONI

Le elezioni avvengono con votazioni, a scrutinio segreto, distinte per ciascun organo.

I voti vengono espressi su apposite schede predisposte dal CIP, nelle quali saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica, ove il numero degli stessi lo consenta.

Per l’elezione dei componenti la Giunta Regionale saranno predisposte 4 diverse schede, contenenti ciascuna i nominativi dei candidati in rappresentanza, rispettivamente, di: FSP/FSNP, DSP/DSAP, atleti e tecnici sportivi.

Ciascun elettore potrà esprimere **una sola preferenza** per ogni scheda.

Dovrà essere eletto almeno un rappresentante di FSP, da individuare in base a quanto indicato dai candidati al momento della presentazione della candidatura.

Le schede sulle quali saranno espresse preferenze in numero superiore a quello stabilito e quelle sulle quali siano stati apposti segni identificativi, oltre a quelli consentiti per indicare il voto di preferenza, saranno considerate nulle.

Le schede contenenti preferenze per nominativi che non siano candidati (ritiro candidatura dopo stampa schede) sono nulle.

Il computo dei voti è affidato alla Commissione di Scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente della Commissione stessa esprime a riguardo giudizio insindacabile. Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale.

Nel calcolo dei voti espressi non si tiene conto delle schede nulle.

# ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del Regolamento delle Strutture territoriali, per l’elezione del Presidente Regionale del CIP è richiesta, nella prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti totali dei membri del Consiglio regionale. In seconda e terza votazione la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Dalla quarta votazione, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto un numero pari di voti.

In caso di ulteriore parità verrà dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

Sono eletti alla carica di componente della Giunta Regionale i primi 3 Rappresentanti delle FSP/FSNP, il rappresentante delle DSP/DSAP, il rappresentante degli atleti ed il rappresentante dei tecnici sportivi che hanno conseguito il maggior numero di preferenze nelle rispettive votazioni, fermo restando quanto previsto in ordine all’elezione di almeno un rappresentante di FSP.

In caso di parità di voti, e fatto salvo quanto sopra con riferimento al rappresentante FSP, si procederà al ballottaggio tra i soli candidati che hanno ottenuto, nell’ambito della propria categoria un numero pari di voti.

In caso di ulteriore parità verrà dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

I risultati delle elezioni – Presidente del Comitato Regionale, Componente della Giunta Regionale dovranno essere trasmessi al termine del Consiglio Regionale elettivo all’Ufficio Centrale Elettorale, unitamente al verbale della Commissione Scrutinio, a cura del Comitato Regionale.

# VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO

Il verbale del Consiglio Regionale Elettivo, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Regionale Elettivo, è conservato presso la Segreteria del Comitato Regionale CIP ed è trasmesso in copia all’Ufficio Organi collegiali del CIP entro 10 giorni dallo svolgimento del Consiglio Regionale Elettivo.

Ciascun partecipante avente diritto a voto ha facoltà di prenderne visione.

**NOMINA DELEGATI PROVINCIALI del CIP**

Entro **il 28 aprile 2025** i Presidenti Regionali neoeletti nominano i Delegati Provinciali al fine di permettere, a questi ultimi, di partecipare all’assemblea per l’elezione dei Rappresentanti dei Delegati Provinciali nel Consiglio Nazionale del CIP. Per accedere alla carica è necessario possedere i requisiti di cui all’art. 10 comma 2 del Regolamento delle Strutture Territoriali del CIP ed aver maturato esperienza nel mondo paralimpico, per aver collaborato o essere stati tesserati al CIP o ad Entità Sportive Paralimpiche. Le domande per il ruolo di Delegato Provinciale dovranno essere presentate entro le ore 15.00 del 23 aprile 2025, a mezzo p.e.c., o con raccomandata a.r. o a mano, al Comitato Regionale CIP

# DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dallo Statuto del CIP, dal Regolamento delle Strutture Territoriali del CIP e dalle presenti procedure elettorali si rinvia ai principi generali dell’ordinamento giuridico.